



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID 9588 Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto Parco Eolico "Sibilla" costituito da 9 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 64,80 MW, da installare nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Canino (VT) in località "Parco San Nicola e Villa Abbado". Progetto PNIEC.. - ***Osservazioni del Comune di Montalto di Castro ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.***

Proponente: Sibilla Wind s.r.l

Il Comune di Montalto di Castro, avendo visionato gli elaborati progettuali prodotti dalla proponente, intende già esprimere il proprio parere negativo sull'intervento di cui in oggetto alla luce delle considerazioni che seguono:

A)- I dati di un fenomeno emergenziale

Si riporta di seguito soltanto qualche dato indicativo per comprendere la portata del fenomeno delle installazioni di impianti FER che riguardano il Comune di Montalto di Castro.

I procedimenti autorizzatori, condotti dal 2018-2019 ad oggi, afferiscono a circa 25 impianti fotovoltaici di grande taglia, di cui 19 hanno già ottenuto l'autorizzazione e sono prossimi alla realizzazione. Impianti che si sommano a quelli già esistenti per un totale di circa 40 impianti sul territorio. A questi si aggiungono gli impianti eolici sia *on shore* che *off shore* con numeri che traducono una vera e propria emergenza territoriale che coinvolge sia l'entroterra di Montalto, sia la propria intera fascia costiera, in violazione di ogni criterio di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio nazionale.

Le installazioni dei grandi impianti FER, pressoché tutte in area agricola, hanno modificato la destinazione delle aree e stravolto la loro originaria vocazione agricola e rurale, alterandone i tratti storici e identitari che da sempre caratterizzano il paesaggio tipico Montaltese come distintivo della Maremma laziale.

Per quanto afferisce all'area vasta sita nel confine regionale si evidenzia la presenza di numerosi impianti e, in particolare:

-il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pesca", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

- la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Ergon20", della potenza di 18,91 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo avente una potenza nominale complessiva di 4,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT), in località Vaccarella. Progetto PNIEC, attivata dalla Società Ergon20 srl;

-la Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 77,69 MW in DC e 65 MW in AC e delle opere connesse da installarsi nel territorio del Comune di Montalto di Castro (VT). Progetto PNIEC, attivata dalla Società Alcione Rinnovabili s.r.l.;

-la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione Lazio su un impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da 4 aerogeneratori di potenza 28,8 MW, da installare nel Comune di Montalto di Castro loc. "Vaccarella, Puntone la Viola", attivata dalla Società Orta Energy S.r.l.;

Sul territorio di Montalto di Castro si aggiungono inoltre i seguenti procedimenti afferenti esclusivamente ad impianti eolici:

- costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato da fonte rinnovabile eolica sito nel Comune di Montalto di Castro - strada Dogana - di potenza nominale 0,975 MWp, proposto dalla Società Ewind Sviluppo srl;

- progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato da fonte rinnovabile eolica sito in Montalto di Castro Loc. Guinza della Merla di potenza nominale 0,975 MWp, proposto sempre dalla Società Ewind Sviluppo srl e già autorizzato dalla Provincia di Viterbo, rispetto al quale il Comune sta' valutando l'impugnazione del relativo procedimento in sede giudiziaria;

- progetto di un impianto eolico denominato "TARQUINIA", composto da 8 aerogeneratori aventi potenza unitaria di 6,6 MW e potenza complessiva di 52,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Tarquinia (VT) e Tuscania, e che inerisce anche il Comune di Montalto di Castro.

Sul punto è sufficiente visionare la stessa planimetria prodotta dalla proponente che acclara il cumulo degli impianti FER, sia fotovoltaici che eolici, sul territorio e che supera qualunque argomento eventualmente a sostegno di nuove installazioni, evidenziando l'assoluta insostenibilità di tutti gli interventi proposti e la saturazione delle aree.

B) - Il principio di proporzionalità nella distribuzione di impianti FER sul territorio nazionale

Si chiede, proprio sul tema della saturazione, che ogni nuovo intervento tenga conto della distribuzione percentuale di impianti FER sul territorio del Comune di Montalto di Castro in ossequio non solo al principio di derivazione unionale del CD *Burden Sharing*, ma anche al principio di eguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

In altre parole, la proponente dovrebbe dimostrare che l'installazione di ben nove aereogeneratori si rende necessaria proprio nel territorio di Montalto di Castro e Canino, non solo alla luce dei generici obblighi assunti dall'Italia con il PNRR-PNIEC, ma anche in forza dell'obbligo di occupare ragionevolmente e secondo equità le diverse aree del territorio nazionale e, a cascata, regionale e comunale.

C)- il cumulo degli impianti e l'elevazione degli impatti: l'inidoneità delle aree sature

Il cumulo di impianti FER presenti nella zona interessata, considerata in termini di area vasta e quindi coinvolgente un perimetro più ampio rispetto allo stretto confine comunale, impone una indagine maggiormente approfondita, considerato che quella stessa area presenta una concentrazione tale di infrastrutture da rendere i nuovi inserimenti territorialmente insostenibili.

In particolare, l'analisi degli impatti cumulativi condotta dalla proponente sull'intervento in oggetto appare carente sotto il profilo della compiuta valutazione dei riflessi che la presenza congiunta di molteplici impianti genera sulla medesima area vasta. Tali riflessi, infatti, dovrebbero comportare anche la riduzione delle soglie di potenza (del 50%) secondo quanto dispone il DM 52/2015 applicabile a tutti i progetti elencati nell'allegato VI alla parte seconda del TUA : *“Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).*

Si riportano sul tema in esame riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi siano atti a fondare una valutazione di inidoneità dell'area scelta come collocazione:

L'Allegato 3 lett.e del DM 10 settembre 2010 stabilisce che:

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

L'art. 20 co.1 lett.a e co.2 del D.Lgs 199/2021 statuisce che i Decreti attuativi tesi a stabilire principi e i criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee ed inidonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

“a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
(.....)

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti.....”

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine. Le *“elevate concentrazioni”* di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono infatti qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo ma di stabilire un criterio più ampio, che si attegga così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del *Burden Sharing* ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

La giurisprudenza si è allineata a questa impostazione aprendo ad un concetto di saturazione territoriale che valesse a legittimare la necessità di pianificare le aree cui destinare le collocazioni escludendo, in caso di concentrazioni insostenibili ovvero interferenti con zone di pregio paesaggistico ed ambientale, porzioni territoriali ritenute inidonee agli inserimenti.

“È quindi legittima la scelta, nell’ambito di strumenti urbanistici, di sottrarre determinate aree a tali insediamenti piuttosto che quella di concentrare i nuovi impianti in aree specifiche, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici. Tale individuazione risulta frutto di scelte discrezionali compiute nell’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale. La decisione, resa in sede di riedizione del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego all’operatore privato, precisa altresì che il c.d. dissenso costruttivo, variamente declinato dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 14-quater l. n. 241/1990, non opera quando non vi siano alternative alla incompatibilità dell’insediamento con i luoghi e che la saturazione dei luoghi, ossia il fatto che questi sono interessati da molteplici infrastrutture di vario tipo, non è un motivo valido per paralizzare l’operatività delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico. “TAR Puglia, Bari Sez I 6 giugno 2019 n.819

Si assiste così ad una evoluzione del concetto stesso di saturazione dei luoghi, che da iniziale elemento di favore verso le installazioni stante la considerazione della già avvenuta antropizzazione dei luoghi, diviene ora parametro valutativo che penetra l’istanza del privato alla realizzazione, rendendone necessaria una verifica circa la concreta compatibilità dell’intervento col mantenimento dell’integrità e del valore del territorio. Ciò è reso più evidente in presenza di un vincolo, che non può retrocedere rispetto all’esigenza di collocare impianti, ma vale anche ove, pur in assenza di vincolo, si manifesta la necessità di non compromettere ulteriormente le aree, specie quelle a destinazione agricola, già occupate da infrastrutture.

Montalto di Castro ha dimostrato di destinare alla causa delle rinnovabili una quota parte del proprio territorio ben più elevata rispetto al debito energetico sullo stesso pendente, presentando così un livello di concentrazione tale da poter escludere in radice nuove collocazioni.

Quello che la proponente trascura è che l’esigenza planetaria di decarbonizzazione e lotta alla povertà energetica non impone l’automatica installazioni di impianti FER, anche in modo irrazionale e senza ponderare le esigenze del territorio. Lo stesso *favor* che ha dimostrato il legislatore e la giurisprudenza verso le installazioni non è mai aprioristico ed assoluto. Anzi il principio che se ne ricava è sempre quello del bilanciamento tra valori e Beni contrapposti che devono essere contemperati al fine del corretto equilibrio tra esigenze connesse alle installazioni e quelle afferenti alla tutela territoriale. La chiave di questa operazione di bilanciamento non può che essere quella della *proporzionalità*. **Lo sviluppo degli impianti non potrà mai atteggiarsi come palesemente squilibrato rispetto all’esigenza di tutelare l’ambiente ed il paesaggio.**

D)- Le fotosimulazioni condotte ai fini dello studio sull'intervisibilità appaiono inadeguate a dimostrare la reale percezione dell'impianto e non tengono conto dei punti maggiormente sensibili del territorio: la zona di Vulci, i centri abitati, la presenza di abitazioni e strutture turistico-ricettive, la visibilità dalle maggiori strade di percorrenza, ecc..

E)- Presenta inoltre criticità anche lo studio condotto sulla viabilità dell'impianto che invade e lambisce zone relevantissime dal punto di vista archeologico (la valle del Fiora, il tracciato dell'antica città di Vulci), chiedendo pertanto l'esatta individuazione della dimensione delle strade, se ne saranno previste di nuove e, infine, se può essere individuato un percorso alternativo e meno impattante, anche per quanto attiene al cavidotto di connessione che intercetta in vari beni tutelati. Si chiede anche una analisi specifica sulla tenuta delle strade dichiarate in progetto circa il trasporto di ogni elemento e componente dell'impianto nella fase di dismissione.

G)- risulta inadeguato anche lo studio sull'impatto acustico del progetto, mancando una analisi puntuale rispetto a tutta la pianificazione acustica vigente, dovendo la proponente evidenziare la compatibilità dell'intervento anche nel rispetto di eventuali recettori sensibili dati dalla presenza di case ed abitazioni.

Alla luce di tutto quanto espresso l'intervento proposto risulta eccessivamente impattante sotto il profilo ambientale, paesaggistico e territoriale in genere, presentando nove aereogeneratori la cui altezza rende non mitigabile in modo alcuno l'inserimento, collocandosi peraltro in una zona fragilissima del territorio di Montalto di Castro, già occupata da impianti e prossima a recettori e punti sensibili oggetto di tutela dalla normativa vigente.

Riservata e salva ogni prerogativa in merito.

IL SINDACO

(Dott.ssa Emanuela Socciarelli)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AD INTERIM

(Dott. Marcello Santopadre)

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n.82 del 07/03/2005

EMANUELA
SOCCIARELLI
27.04.2023
11:28:33
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
SANTOPADRE MARCELLO
Firmato il 27/04/2023 12:09
Seriale Certificato: 611235
Valido dal 19/07/2021 al 19/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA